

LE NOVITÀ DEL COLLEGATO FISCALE E DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

dott. Mauro Nicola



**Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara**

**Le novità del Collegato Fiscale
D.L. n. 148/2017 (convertito Legge n. 172/2017)**

Nuove disposizioni in materia di rottamazione

La «Nuova» rottamazione

Prima Rottamazione – D.L. n. 193/2016

Relativamente alla “prima rottamazione” (D.L. n. 193/2016), concessa previa richiesta entro il 21 aprile 2017 e relativa ai ruoli dal 2000 al 2016,

- sono state prorogate le scadenze del 30 novembre e del 30 aprile 2018, rispettivamente al 7 dicembre 2017 e a luglio 2018 (ferma è rimasta la rata di settembre 2018);
- è stato permesso alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018.

La «Nuova» rottamazione

Prima Rottamazione – D.L. n. 193/2016 – Riammissione

Riapertura dei termini della definizione agevolata per i carichi dal 2000 al 2016. I debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se **non** sono stati oggetto di richiesta di definizione agevolata (D.L. n. 193/2017) possono, previa istanza, venire ammessi alla nuova rottamazione.

La rottamazione viene, in sostanza, estesa a tutti i soggetti i quali, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato a suo tempo (21 aprile 2017) la necessaria istanza: **la procedura**

- presentazione di dichiarazione entro il **15 maggio 2018**, con apposita modulistica
- in tale dichiarazione il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione;
- il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

La «Nuova» rottamazione

Prima Rottamazione – D.L. n. 193/2016 – Contribuenti inizialmente esclusi

Ruoli dilazionati non regolarmente saldati ed esclusi dalla prima rottamazione.

I debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, già oggetto di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore **non è stato ammesso al beneficio, esclusivamente in quanto non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016**, possono nuovamente rientrare nella prima rottamazione a patto che:

- il debitore paghi in unica soluzione, entro il **31 luglio 2018** l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, oppure
- se sceglie la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare, dovrà pagare le due rate in scadenza ad ottobre e novembre 2018, l'80% del ed entro febbraio 2019, il restante 20%.

La «Nuova» rottamazione

Nuova Rottamazione – D.L. n. 148/2017 – Ruoli 2017

Nuova definizione agevolata.

E' possibile presentare istanza di rottamazione anche per i carichi iscritti a ruolo dal gennaio al settembre 2017.

Attenzione → nuova modulistica

Con un comunicato stampa del 6 dicembre l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni ha annunciato l'approvazione del nuovo modello "DA 2000/17", da utilizzare per presentare l'istanza di rottamazione dei ruoli a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 148/2017 (conv. in legge n. 172/2017).

Spesometro

Spesometro 2018 (dello spesometro si è occupata anche la legge di bilancio)

- **Nessuna sanzione per l'errata trasmissione dei dati 2017.** Vengono disapplicate le sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni integrative siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.
- **Facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale e riduzione dei dati da comunicare.** Lo spesometro diviene (ritorna) dal 2018 annuale, con facoltà per il contribuente di trasmetterlo con cadenza semestrale, inoltre viene stabilito che i dati possono limitarsi: alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Relativamente ai documenti riepilogativi per fatture di importo inferiore ad euro 300, è concessa nuovamente, dal 2018 la facoltà al contribuente di trasmettere il documento riepilogativo.

Credito d'imposta per pubblicità

Credito di imposta per investimenti pubblicitari

Credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali

Il credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, **viene esteso anche agli enti non commerciali** ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line.

Cittadini italiani e somme detenute all'estero

Cittadini italiani che detengono somme all'estero

- E' prevista la possibilità di regolarizzare attività (derivanti da redditi prodotti all'estero) depositate e somme detenute in violazione degli obblighi di dichiarazione (quadro RW) da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.
- La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
- E' consentito anche regolarizzare le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
- L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018.

Cittadini italiani che detengono somme all'estero

ATTENZIONE: NON SI TRATTA DI
VOLUNTARY DISCLOSURE

Novità per oneri detraibili e deducibili

Nuovi oneri detraibili e deducibili

- Rientrano, per gli anni d'imposta 2017 e 2018, nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per **l'acquisto di alimenti a fini medici speciali (Allegato A tabella Ministero della salute)**.
- La previgente agevolazione fiscale per **le liberalità a favore delle ONLUS** e delle associazioni di promozione sociale continua ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (10% deducibile dal reddito con un massimo di euro 100.000).
- Viene modificata la soglia massima detraibile al 19% per i **contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso**. La norma ha ripristinato quanto in precedenza previsto dal TUIR: l'importo di 1.300 euro costituisce la soglia massima di contributi associativi detraibili.
- Viene estesa la **detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede**, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. **La detrazione è concessa per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.**

Registri IVA - Regolarità

Regolarità dei registri IVA

Modifica del D.L. n. 357/1994.

- **Ad oggi:** sono considerati regolari, anche se non stampati, purché aggiornati entro il termine di stampa (3 mesi dalla presentazione della dichiarazione) tutti i registri a seguito di ispezione/verifica che vengono richiesti in questo lasso di tempo.
- Qualora la verifica avvenisse oltre il lasso temporale di 3 mesi e, in tale sede risultasse che i registri non sono stampati, viene decretata dagli organi ispettori la regolare tenuta dei registri.

Con le modifiche del D.L. n. 148/2017

- **Limitatamente ai registri IVA, questi sono regolari anche se richiesti e non stampati entro 3 mesi.**

Regolarità dei registri IVA

Attenzione n. 1: la novità riguarda i **solli registri IVA acquisti e vendite**, non anche altri registri o libri, che continuano a seguire le regole del comma 4-ter (regola dei tre mesi).

Attenzione n. 2: anche il **registro dei corrispettivi** è un registro IVA, ma esso, essendo in dotazione presso il contribuente deve essere completato in maniera giornaliera al termine di ogni giorno, non è quindi incluso in tale deroga.

Equo compenso

Equo compenso

- ❑ La norma sull'equo compenso intende garantire ai professionisti - e in generale ai lavoratori autonomi - una **parcella proporzionata** al lavoro svolto.
- ❑ Si intende evitare che soprattutto nei contratti stipulati con i clienti cosiddetti "forti" (banche, assicurazioni e grandi imprese), i professionisti subiscano il peso di **clausole vessatorie**, che ne ridimensionano il compenso.
- ❑ La norma è stata spinta soprattutto dagli avvocati.

EQUO COMPENSO

SLIDE 2

Avvocati



```
graph TD; A[Avvocati] --> B[Altri Ordini]; B --> C[Professioni Regolamentate];
```

Altri Ordini

Professioni Regolamentate

EQUO COMPENSO

SLIDE 3

1

- Normativa Equo Compenso

2

- Fissa parametri
- Giudice

3


- Determinazione onorari
- In caso controversia col cliente

Equo compenso

- ❑ Dopo l'abrogazione dei minimi tariffari, l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 prevede che, in caso di liquidazione delle prestazioni di un professionista da parte di un organo giurisdizionale, si faccia riferimento a parametri stabiliti con decreto da parte del ministero vigilante (la gran parte delle professioni con Albo è vigilata dalla Giustizia).
- ❑ I parametri sono, pertanto, gli importi di riferimento (**peraltro derogabili dal giudice in aumento o in ribasso**) nelle controversie.
- ❑ Al momento le professioni non ordinistiche non hanno D.M. con parametri.

EQUO COMPENSO

SLIDE 5



Equo
compenso



Antitrust

Legge di Bilancio (L. 205 del 29 dicembre 2017)

Legge di Bilancio - Agricoltura

Agricoltura

- Per il settore agricolo è previsto un **esonero contributivo totale per i primi 3 anni** e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
- Viene innalzata la percentuale di compensazione IVA per le carni vive bovine e suine prevedendo che sia stabilita in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Agricoltura

- **Enoturismo:** il settore dell'enoturismo è oggi equiparato al settore dell'agriturismo e regolato dall'art. 5, L. 413/91,
- Relativamente al regime forfetario IVA ex art. 34, DPR 633/72, viene quindi ora applicato ai soli produttori agricoli del settore enologico con le caratteristiche previste dagli artt. 295 e segg. della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, togliendo così ogni dubbio circa l'interpretazione che voleva difforni i trattamenti IVA riservati ad agriturismo ed enoturismo.

Legge di Bilancio - Detrazioni

Detrazioni

- Si reintroduce la **detraibilità** al 19%, fino a un massimo di 250 euro, per l'acquisto degli abbonamenti ai **servizi di trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale. Si introduce la **deducibilità dei buoni TPL**, vale a dire le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari
- È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*),
- L'*ecobonus* viene ridotto al 50% per finestre e infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Detrazioni

- Relativamente alle detrazioni per il risparmio energetico: sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.
- **Cessione del credito: ampliata la platea di soggetti destinatari della cessione della detrazione.** La possibilità di cedere la detrazione viene estesa a tutti (in precedenza solo soggetti incapienti no tax area) e per tutte le tipologie di spesa (quindi, non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali)

Detrazioni

- È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione al 50% per gli **interventi di ristrutturazione edilizia**, nonché per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+.
- Tali detrazioni, incluso il *sisma bonus*, sono **fruibili anche dagli IACP**.
- Per il solo 2018, si introduce una detrazione del 36% per **interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private**, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
 - Detrazione massima 19% fino ad un limite di euro 5.000 per Sistemazione del verde e copertura ove non esistente.

Detrazioni – Sport bonus

Viene riconosciuto un credito d'imposta (***sport bonus***) per interventi di restauro o ristrutturazione di **impianti sportivi pubblici**, anche se destinati ai soggetti concessionari.

- Destinatari del credito: imprese che effettuano erogazioni liberali finalizzate
- Limiti: 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018
- Interventi finanziati: interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici

Detrazioni – Sport bonus

- Procedura obbligatoria: I beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a renderle pubbliche con mezzi informatici.
- Entro il 30 giugno di ogni anno e fino ad ultimazione dei lavori: comunicazione agli organi preposti dello stato avanzamento lavori.

Legge di Bilancio - Imprese

Novità per le imprese

- Sono prorogate per l'anno **2018** le misure di **superammortamento (la maggiorazione si riduce dal 40% al 30%)** e di **iperammortamento (confermata al 150%)**, che consentono alle imprese ed ai professionisti di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati
- Si mantiene il meccanismo per gli **investimenti “Industria 4.0”**, cui viene **riservata una quota pari al 30%** (anziché al 20%) delle risorse stanziare. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. I termini per la concessione dei finanziamenti sono prorogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- Si introduce, per il **2018**, un **credito d'imposta** del 40% fino a un massimo di 300.000 euro per le **spese di formazione** del personale dipendente **nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.**

Novità per le imprese

- Le **SIM**, società di intermediazione mobiliare, sono **escluse dall'addizionale IRES** del 3,5%, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nella misura del 96 per cento (art. 12).
- Si istituisce un **credito d'imposta per le PMI** del 50% in relazione ai costi di consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei (art. 14).
- L'incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per **l'acquisto di nuovi beni strumentali** destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Novità per le imprese

Nuovo comma 1-bis dell'articolo 164 del Tuir

«1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, co 6, del DPR n. 605/73.

Da verificare la compatibilità con quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 1 del Dpr n. 444/1997 (ex art. 7 co. 2, lett. p), del DL. n. 70/11 (c.d. Decreto sviluppo)

Legge di Bilancio – I crediti d'imposta

I crediti d'imposta

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE CULTURALI E CREATIVE.

Misura: 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con il decreto attuativo che illustrerà il famoso “chi come quando e perché”.

Destinatari: le imprese o i soggetti, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano soggetti passivi IVA in Italia, che hanno ad oggetto sociale lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

I crediti d'imposta

CREDITO D'IMPOSTA PER STRUMENTI MUSICALI NUOVI.

Misura: 65% del prezzo finale di acquisto, per un massimo di 2.500 euro per uno strumento musicale nuovo.

Destinatari: gli studenti iscritti ai licei musicali ed a quelli iscritti a taluni corsi di formazione musicale in relazione all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi (se studiate pianoforte non comprate lo xilofono)

I crediti d'imposta

IL MEZZOGIORNO

CREDITO D'IMPOSTA PER IL SUD/MEZZOGIORNO.

Misura: credito d'imposta pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese e del 25% per le grandi imprese. Attenzione, la misura agevolativa è entrata in vigore nel 2018, con la Legge di Bilancio 2018 viene prorogata e vengono rifinanziati i fondi.

Destinatari: soggetti con reddito di impresa che acquistano beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

I crediti d'imposta

SOCIETÀ CHE VOGLIONO QUOTARSI IN BORSA

CREDITO D'IMPOSTA PER LE CONSULENZE FINALIZZATE ALLA QUOTAZIONE.

Misura: 50% (fino a un importo massimo di 500mila euro) dei costi sostenuti (fino al 31 dicembre 2020) per la consulenza finalizzata all'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei

Destinatari: le società che hanno fra i loro progetti la quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei

I crediti d'imposta

FONDAZIONI BANCARIE E WELFARE DI COMUNITÀ

CREDITO D'IMPOSTA PER LE FONDAZIONI BANCARIE.

Misura: 65% dei costi sostenuti per progetti destinati alla promozione del welfare di comunità (contrasto alla povertà e al disagio, finalità socio assistenziali ecc...)

Destinatari: le fondazioni bancarie promotrici dei progetti di cui sopra

De minimis: sì

I crediti d'imposta

I CREDITI D'IMPOSTA PER SPECIFICI SETTORI ECONOMICI

CREDITO D'IMPOSTA PER MATERIE PLASTICHE.

Misura: 36% delle spese sostenute e documentate acquisti di materie plastiche miste. Il beneficio è attribuito fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario e opera entro il limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019, 2020 e 2021

Destinatari: imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui

I crediti d'imposta

CREDITO D'IMPOSTA TECNOLOGIE 4.0. – IL SETTORE DIGITALE

Misura: 40% del costo del personale dipendente impiegato nelle attività di formazione ammesse e per il solo 2018, il limite massimo di spesa è di 300.000 euro per ciascuna impresa. Per accedere al beneficio del credito d'imposta sarà necessario che l'organo di revisione ne certifichi la consistenza.

Destinatari: tutte le imprese che vogliono accrescere le competenze professionali dei propri dipendenti con obiettivi di far fronte alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale (consistente in una nuova *vision* dell'industria, composta essenzialmente da prodotti e servizi fortemente innovativi, caratterizzati da elevatissime componenti di informatizzazione ed automazione).

I crediti d'imposta

CREDITO D'IMPOSTA PER STABILIMENTI TERMALI.

Misura: si estende il credito di imposta per interventi di riqualificazione degli alberghi, previsto già dal 2017, anche alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Destinatari: strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali

I crediti d'imposta

CREDITO D'IMPOSTA VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO.

Misura: non definita al momento, comunque: è concesso un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività, nonché alle eventuali spese di locazione

Destinatari: rivenditori al dettaglio di libri

Legge di Bilancio - IVA

Novità IVA

- **Sterilizzazione** degli **aumenti delle aliquote IVA** per l'anno **2018** e **delle accise** per l'anno **2019**, già parzialmente introdotti con il D.L. n. 148/2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi;
- **Prossimo andamento aliquota 10%: 2019 al 11,5%, 2020 al 13%;**
- **Prossimo andamento aliquota 22% 2019 al 24,2%, 2021 al 25% .**
- per il 2018 sono **sospesi** gli **aumenti di tributi regionali e comunali**, ad eccezione della maggiorazione della **TASI** già disposta per il 2017;
- si estende l'aliquota **IVA al 10%** anche ai **contratti di scrittura conclusi mediante intermediari per spettacoli teatrali, concerti, attività circensi e spettacolo viaggiante.**

Novità IVA

Nuovo periodo nell'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del Dpr 633/72

Iva su acquisto o importazione di carburanti e lubrificanti (e altri acquisti)

L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento :

mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da

operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto

dall'articolo 7, comma 6, del DPR n. 605/73,

o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Legge di Bilancio - REDDITI

Novità per le imprese

- È prorogata per il 2018 e 2019 la **cedolare secca** al 10% per i per i contratti a canone concordato.
- Si eleva a **10.000 euro l'esenzione fiscale** per indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (oggi euro 7.500).
- Proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

Novità per le imprese

WEB TAX

- Introdotta l'imposta sulle transazioni digitali per prestazioni di servizi effettuate con mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato e delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia.
- 3% sul valore della singola transazione.
- Valore della transazione = corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'IVA
- Soggetti passivi: prestatori che effettuano nell'anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000

Fattura elettronica

Fattura elettronica

- ❑ A decorrere dal **1° gennaio 2019** il cedente sarà obbligato a emettere una fattura elettronica.
- ❑ Nel caso in cui il cliente sia un titolare di P.IVA dovrà richiederogli:
 - gli elementi di identificazione,
 - gli estremi per la trasmissione della fattura.

Fattura elettronica

SORPRESONA PER IL 2019.

LA CONSEGUENZA DELL'INTRODUZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA CONSISTE NEL FATTO CHE SEMPRE DAL 2019 ADDIO SPESOMETRO

Fattura elettronica

Anche i privati riceveranno fattura elettronica:

- 1. La stessa sarà messa a disposizione nell'area riservata dell'agenzia delle entrate**
- 2. Medesimo esemplare ma in forma analogica (cartaceo o pdf) verrà inviato dall'emittente al destinatario.**
- 3. Il privato potrà rinunciare alla forma analogica avvalendosi dell'esemplare di cui al punto 1.**

Fattura elettronica

Soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica 2019

- **Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)**
- **Contribuenti forfetari (ex L. 190/2014)**

Fattura elettronica

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al **1° luglio 2018** per:

- le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.

Fattura elettronica

Sempre nel settore della distribuzione di carburanti sarà obbligatorio regolare tutti i pagamenti con mezzi tracciabili (carta di credito, bancomat ecc..)

Pena

La non deducibilità e la non detraibilità di costi e IVA.

Fattura elettronica

❑ Come avviene per la fattura elettronica per la Pubblica amministrazione e sulla base delle regole create dal 1° gennaio 2017 dal D.Lgs. n. 127/2015 il contribuente potrà utilizzare per emettere, generare e trasmettere le fatture elettroniche i software gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica

In base alla legge di Bilancio 2018 la fattura non emessa in modo elettronico e con le regole previste dalla stessa legge si ha per non emessa con **gravi conseguenze sanzionatorie e fiscali** sia per:

- l'emittente (art. 6, D.Lgs. n. 471/1997) che per
- il ricevente (non detraibilità dell'Iva relativa e art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997).

Fattura elettronica

- La norma prevede una **sanzione** compresa fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.
- La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Fattura elettronica

Se le violazioni consistono **nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali** o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Fattura elettronica

- Il cessionario e/o il committente per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (100 per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250) devono adempiere agli obblighi documentali previsti dalla citata norma mediante il SdI.
- In caso di omissione della trasmissione dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione prevista dal nuovo comma *2-quater* del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Fattura elettronica

La filiera della distribuzione dei carburanti

La norma in esame introduce, a decorrere dal **1° luglio 2018**, l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori.

Fattura elettronica

La normativa prevede che la fattura elettronica dovrà essere predisposta:

- con un **formato .xml** strutturato e predefinito dall'agenzia delle Entrate
- inviato direttamente al sistema** d'interscambio della stessa agenzia.

Fattura elettronica

- L'attuale flusso verso la pubblica amministrazione prevede la **sottoscrizione elettronica** con firma digitale anche a tutela del soggetto emittente.
- Si ritiene che tale obbligo non ci sarà, ma comunque la sottoscrizione elettronica dei documenti potrebbe essere adottata dall'emittente per una sua necessità di tutela.

F24 sospeso

F24 in sospeso

Viene concessa facoltà all'Agenzia delle Entrate di 'congelare' i modelli F24 considerati 'rischiosi'.

Per un tempo massimo di **trenta giorni**, durante i quali saranno effettuati controlli (non meglio specificati) relativamente all'utilizzo del credito indicato in compensazione.

F24 in sospenso

La norma **NON** definisce i **criteri** di rischiosità, **demandati espressamente ad un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, che dovrà fissare anche le modalità di attuazione della disposizione

Emerge invece quale sarà l'iter del modello F24 “sospeso”.

F24 in sospenso

La delega compensativa sarà sospesa per un **periodo massimo di 30 giorni**, al termine dei quali, se l'utilizzo del credito risulterà corretto, la delega sarà eseguita con decorrenza dalla data della sua effettuazione.

F24 in sospenso

In pratica, posta la presentazione di un modello F24 compensativo, avvenuta, per esempio, in data 16 aprile 2018, l'Agenzia potrebbe sospendere tale delega, concedendosi 30 giorni al massimo per la verifica del credito. La suddetta delega, pertanto, potrebbe restare in una sorta di limbo sino al 16 maggio 2018, data sino alla quale non si considererebbe né respinta, né accolta.

Entro il trentesimo giorno potrebbe arrivare il 'via libera', ed in tal caso la delega sarà considerata eseguita nella data originaria di presentazione (16 aprile nel nostro esempio), considerando quindi tale data come quella in cui i tributi sono stati versati ed i crediti utilizzati.

F24 in sospenso

Viene altresì prevista una sorta di 'silenzio-assenso'

“se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita”.

F24 in sospenso

Non sarebbe quindi necessario preoccuparsi di ricevere una comunicazione di avvenuto riconoscimento dell'utilizzo del credito come legittimo, perché trascorsi i trenta giorni la delega sarà comunque eseguita, ed anche in questo caso con riferimento alla data di originaria presentazione.

F24 in sospeso

Qualora entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione, intervenisse un diniego all'utilizzo del credito, la delega sarà considerata come 'non eseguita', e pertanto i crediti indicati in compensazione saranno da considerarsi come non utilizzati (tornando quindi nella disponibilità del contribuente per un eventuale riporto in verticale, 'imposta su imposta', oppure per una futura compensazione, immaginando di poter porre rimedio a quelle circostanze che hanno determinato, in sede di presentazione del modello F24 respinto, il diniego all'utilizzo del credito stesso).

F24 in sospeso

Parimenti, i versamenti (gli importi a debito) non saranno contabilizzati come versati.